



## **REGIONE PUGLIA**

### ***Programma Operativo Regionale 2007-2013 Fondo Sociale Europeo***

***Comitato di sorveglianza del 8 luglio 2008***

**I CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI DA  
AMMETTERE AL COFINANZIAMENTO DEL FONDO  
SOCIALE EUROPEO**

**Versione CdS dell'8 luglio 2008**

## **1. Premessa**

Il presente documento descrive i criteri di selezione che la Regione Puglia intende adottare per la valutazione dei progetti da ammettere al cofinanziamento del FSE da parte dell'Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi per il periodo di programmazione 2007-2013.

Il documento risponde all'esigenza posta dal Regolamento generale n. 1083/2006 il quale, all'articolo 65 lettera a) recita, a proposito del Comitato di sorveglianza, che esso "esamina ed approva, entro sei mesi dall'approvazione del programma operativo, i criteri di selezione delle operazioni finanziate e approva ogni revisione di tali criteri secondo le necessità della programmazione".

La sua elaborazione si inquadra all'interno del principio di ordine generale che la Regione Puglia intende osservare, che nella fase di programmazione delle risorse finanziarie l'Autorità di gestione e gli Organismi intermedi realizzeranno le proprie attività nel pieno rispetto della normativa comunitaria e nazionale che disciplina gli appalti pubblici, e più in generale nel rispetto dei principi sanciti dal Trattato di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza.

Rispetto al principio di Pari Opportunità e non discriminazione, la Regione Puglia si conforma alle indicazioni riportate dal QSN e dalla Delibera di attuazione del Quadro (avvalendosi, se necessario, del supporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Pari Opportunità).

Con la presente nota si intende quindi fornire un'ipotesi di lavoro in merito ai criteri di selezione, che discende sia dalla normativa regionale in materia di formazione professionale che dall'esperienza pregressa per quanto riguarda le attività cofinanziate mediante il FSE nella programmazione 2000-2006.

Il sostegno da parte della Regione all'offerta organizzata di servizi ed alla domanda individuale delle persone avviene utilizzando di norma:

a) appalti pubblici di servizio;

b) avvisi di diritto pubblico per la selezione di progetti.

I criteri di selezione delle operazioni possono essere illustrati in maniera separata per ciascuna delle due procedure sopra indicate.

## **2. Appalti pubblici di servizio**

Per quanto riguarda i progetti o le attività selezionate attraverso appalti pubblici di servizio, il riferimento è alla normativa comunitaria e nazionale vigente. In particolare si fa riferimento al Decreto Legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), che alla sez. V “Criteri di selezione delle offerte e verifica delle offerte anormalmente basse” e, più nello specifico, agli artt. 81 e 82 descrive le due metodologie possibili di assegnazione di appalti: “Criterio del prezzo più basso” (art. 82) e “Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” (art. 83).

In relazione alla seconda tipologia di assegnazione degli appalti, il Decreto indica a titolo di esempio i criteri di valutazione che devono essere presenti nel bando di gara e ai quali si farà riferimento nella selezione delle attività tramite la procedura di appalto pubblico di servizio: prezzo; qualità; pregio tecnico; caratteristiche estetiche e funzionali; caratteristiche ambientali; costo di utilizzazione e manutenzione; redditività; servizio successivo alla vendita; assistenza tecnica; data di consegna o termine di consegna o esecuzione; impegno in materia di pezzi di ricambio; sicurezza di approvvigionamento.

Ovviamente tali criteri, ed altri ad essi analoghi che potranno essere adottati, saranno composti tra di loro in relazione alle caratteristiche del bando di gara, e quindi in primo luogo alla distinzione tra servizio e fornitura, e alle finalità e specifiche tecniche di ciascun servizio e fornitura richiesta.

### **3. Avvisi di diritto pubblico per la selezione di progetti**

La selezione di progetti nell'ambito dei finanziamenti assegnati sulla base di avvisi di diritto pubblico si articola in tre fasi

- a) verifica di ammissibilità alla selezione;
- b) istruttoria tecnica di valutazione ex-ante e definizione degli esiti della selezione;
- c) presentazione degli esiti della selezione.

La prima fase, ovvero la verifica di ammissibilità alla selezione, prevede l'analisi dei requisiti di ammissibilità posseduti dagli organismi che partecipano alla procedura rispetto alle indicazioni dell'Avviso Pubblico. Inoltre, i progetti sono ritenuti ammissibili se pervenuti entro la data di scadenza indicata nell'avviso, compilati sull'apposito formulario regionale e corredati di tutti i documenti richiesti, rispondenti ai vincoli e alle priorità stabiliti dall'Avviso Pubblico.

La seconda fase, ovvero l'istruttoria tecnica di valutazione ex-ante tramite la quale i progetti ammessi vengono sottoposti alla verifica di merito, prevede l'assegnazione di punteggi in relazione a differenti aspetti progettuali, sulla base di specifici criteri di valutazione. Di seguito si propongono i criteri di selezione per le principali tipologie di attività finanziabili con tale procedura nella programmazione 2007-2013, nell'ambito degli Assi previsti dal POR Puglia 2007 – 2013.

#### **3.1. Formazione, orientamento e work experience**

I progetti di formazione, in possesso dei requisiti formali di ammissibilità e articolati per le principali tipologie di attività, previste dalla normativa di riferimento e correlate agli obiettivi operativi previsti dagli Assi approvati nel POR Puglia, vengono sottoposti a valutazione sulla base dei seguenti quattro macrocriteri generali, eventualmente articolabili per sotto-criteri:

- finalizzazione dell'attività;
- qualità progettuale;
- economicità dell'offerta;
- rispondenza dei progetti alle priorità indicate.

Dati dunque questi criteri generali, verranno successivamente definiti, all'interno dei singoli avvisi sia i pesi, in punteggio, attribuibili ai singoli macrocriteri, sia l'eventuale differenziazione dei singoli macrocriteri in sottocriteri. Tale scelta dipenderà da alcuni fattori, quali l'Asse sul quale il progetto prevede il finanziamento, le tipologie d'azione previste dal POR, le finalità previste nel bando, le tipologie formative, ecc.

Si sottolinea inoltre che tali criteri non risultano applicabili nelle istruttorie relative alla selezione dei candidati ad incentivi (alle persone per la formazione, all'occupazione, ecc.), e alle attività di sistema non formative (si vedano, rispettivamente, i successivi punti 3.2.1 e 3.4).

Si ritiene invece che, per le tipologie di azioni che prevedano work experience, si possano utilizzare, come peraltro l'esperienza pregressa conferma, i medesimi criteri valutativi precedentemente indicati (finalizzazione dell'attività, qualità progettuale, economicità dell'offerta, rispondenza dei progetti alle priorità indicate).

Lo stesso principio vale anche per le azioni di orientamento, fermo restando che, data la particolarità degli interventi e dei destinatari coinvolti, di volta in volta può risultare necessario nella valutazione pesare elementi diversi da quelli qui elencati.

Per chiarezza risulta però opportuna la seguente distinzione:

- 1) per le azioni specificatamente formative sarà vincolante l'utilizzo dei quattro criteri sopra esposti;
- 2) per le work experience sarà possibile utilizzare i quattro criteri indicati oppure utilizzarne solo alcuni. Inoltre potranno essere selezionati ulteriori macro-criteri di valutazione a partire dai sotto-criteri di seguito elencati;

3) per l'orientamento, oltre ai criteri sopra indicati, può risultare opportuno valorizzare anche la realizzabilità delle azioni in funzione dell'utenza potenziale individuata e l'esperienza pregressa del soggetto proponente.

Di seguito si articolano, a titolo esemplificativo, i quattro macro criteri proposti come strumenti per la selezione dei progetti per quanto attiene la formazione, l'orientamento e le work experience.

### *3.1.1. Finalizzazione dell'attività*

Con il presente criterio ci si propone di verificare:

- il grado di coerenza del progetto con le priorità definite dai documenti programmatici di riferimento (Programma Operativo Regionale FSE 2007 – 2013, Direttive e indirizzi strategici), nonché con le indicazioni del bando;
- il grado di coerenza del progetto con le esigenze socio-economico-formative specifiche del territorio sul quale il progetto insiste;
- motivazioni dell'intervento in risposta a fabbisogni, capacità di incidere significativamente sulle strategie aziendali e/o sullo sviluppo delle competenze dei destinatari;
- l'attendibilità e la fattibilità delle analisi/motivazioni a supporto del progetto, ed eventualmente anche della coerenza in termini di finalizzazione apportati dai partner.

Per i progetti che rispondono ad una domanda dell'avviso volta a facilitare l'occupazione dei partecipanti, l'"occupabilità" dovrà essere un criterio di valutazione, afferente comunque al tema della coerenza del progetto con i documenti di programmazione, e in questo caso con le finalità indicate. Qui si intende valutare l'aspetto previsionale dell'ente erogatore, ovverosia se le aspettative occupazionali dichiarate sono coerenti con l'azione e in sostanza con l'avviso sul quale il progetto è stato presentato. Il criterio deputato invece a valutare l'attendibilità di tale aspettativa occupazionale è descritto di seguito.

Per alcune tipologie di azione tale aspetto assume un'importanza notevole, e quindi in tal senso si potranno verificare, nell'ambito del criterio "finalizzazione", quegli elementi descrittivi e oggettivi che sostengano l'effettiva occupabilità dei destinatari diretti del progetto, o anche direttamente gli impegni effettivi assunti in termini di occupazione a tempo indeterminato o determinato.

### *3.1.2. Qualità progettuale*

Il criterio intende verificare numerosi aspetti di forma e di sostanza della proposta, in particolare:

- Chiarezza espositiva;
- Completezza ed univocità delle informazioni fornite;
- Coerenza interna (coerenza tra obiettivi progettuali e strumenti di intervento; coerenza tra azioni e contenuti);
- Coerenza dell'impianto didattico complessivo (obiettivi formativi, analisi dei fabbisogni formativi, metodologie didattiche, formative e scelte organizzative),
- Descrizione quanti-qualitativa delle risorse umane (docenza, coordinamento, tutorship) e delle attrezzature e tecnologie impiegate;
- Efficacia progettuale / impatti attesi;
- Composizione del partenariato che garantisca un maggiore impatto dei risultati per i collegamenti con le realtà produttive e istituzionali;
- Qualità/innovazione, trasferibilità delle metodologie didattiche/organizzative e dei contenuti;
- Grado di dettaglio e coerenza del preventivo finanziario complessivo rispetto alle azioni previste dal progetto.

Risulta evidente che il criterio si propone di valutare gli aspetti sostanziali della proposta, ed è quindi necessario soffermare l'attenzione su alcuni importanti aspetti, nel momento in cui si viene a definire l'articolazione interna del criterio.

La congruenza del bilancio non dovrà essere sovrapponibile alla valutazione sull'economicità (vedasi par. 3.1.3), in quanto non si valuterà la capacità di contenere le spese del soggetto erogatore, ma piuttosto la congruenza del bilancio a fronte delle azioni previste dalla proposta.

Nell'esperienza pregressa si è verificato che sul presente criterio si prevedono alcuni elementi volti a premiare i soggetti erogatori che dimostrano maggior esperienza nell'ambito della proposta, e i partenariati che garantiscano una più efficace implementazione delle fasi progettuali e un maggior impatto dei risultati a seguito del collegamento con le realtà produttive, istituzionali, ecc. Si reputa che tale aspetto debba persistere, posto che debba essere aggiuntivo rispetto agli elementi valutativi già esaminati nel processo di accreditamento degli enti erogatori.

Per coerenza progettuale si intende la coerenza interna del progetto e cioè l'evidenziazione di un percorso logico nella progettazione e poi nell'implementazione delle proposte. A titolo esemplificativo citiamo alcuni elementi che costituiscono l'ossatura di un percorso coerente: obiettivo progettuale, definizione dei destinatari, metodologie di reclutamento dell'utenza, metodi di selezione in ingresso, obiettivi formativi (se trattasi di proposta formativa), risorse umane e strumentali mobilitate, implementazione delle fasi progettuali e programma didattico (se trattasi di proposta formativa), tipologia di azioni formative previste (se trattasi di proposta formativa), ecc.

La valutazione dell'efficacia è un criterio che tipicamente afferisce alle valutazioni ex post, laddove si verifica la congruenza tra gli impatti attesi e gli impatti effettivi del progetto, non solo in termini occupazionali. Nel presente contesto si propone, invece, una valutazione sulla credibilità degli impatti dichiarati dall'ente erogatore, verificata sugli elementi oggettivi riscontrabili nella proposta (quali dichiarazioni di soggetti sostenitori, di aziende disposte all'assunzione, curriculum vitae dei docenti, pubblicazioni degli stessi, analisi di placement di progetti simili, ecc.).

### *3.1.3. Economicità dell'offerta*

Il criterio intende premiare le proposte che, a fronte di una buona congruenza dei costi indicati in relazione alle azioni previste, riescano a prevedere costi contenuti rispetto ai massimali previsti dalle Disposizioni attuative, nella fattispecie i costi ora/corso, relativamente alle proposte formative.

Per quanto riguarda le proposte non formative, eventuali indicazioni di parametri unitari e limiti massimi di approvazione sono lasciate ai relativi avvisi pubblici.

### *3.1.4. Rispondenza dei progetti alle priorità indicate*

Si intende valutare con il presente criterio la rispondenza alle priorità specificatamente indicate nel bando come elemento di valutazione. A titolo esemplificativo, si potranno prevedere punteggi assegnabili come priorità in relazione a tematiche e comparti ritenuti prioritari, contesti territoriali, modalità formative, individualizzazione dell'attività, presenza di formazione a distanza, tipologia dei destinatari, coerenza con i principi orizzontali previsti dal POR, ecc.

## **3.2. Incentivi**

Un sistema di valutazione a parte va definito per gli interventi volti a fornire incentivi alle persone per la formazione, ed alle imprese per l'assunzione.

### *3.2.1. Incentivi alle persone per la formazione*

In questa azione si avranno elementi di valutazione delle condizioni oggettive del singolo richiedente, che verranno valutate in relazione alle finalità dell'azione e porteranno, di volta in volta, alla definizione dei criteri di

selezione. Fra tali caratteristiche oggettive del richiedente, a titolo esemplare e in coerenza con l'attività pregressa, si propongono: titolo di studio e votazione ottenuta; età; condizione professionale (ivi compresi gli imprenditori); genere; dimensioni dell'azienda (solo per la formazione continua); aver in passato partecipato ad altri corsi di formazione finanziata, reddito dichiarato, ecc.

### *3.2.2. Incentivi alle imprese per l'occupazione*

Le differenti forme di incentivi rivolti alle aziende vengono di norma regolate nella fase di selezione da criteri riferiti a due aspetti: le caratteristiche aziendali; le caratteristiche del soggetto beneficiario dell'intervento. A titolo esemplificativo, si propone di utilizzare criteri che valutino da un lato caratteristiche aziendali quali la dimensione, l'aver effettuato precedenti assunzioni, ecc., e dall'altro lato caratteristiche oggettive del destinatario quali, a titolo esemplare, bassa professionalità o scolarità, anzianità di impiego del lavoratore, priorità di genere, progetto concordato con i centri per l'impiego, esistenza di disabilità, età, condizione occupazionale di partenza, inserimento lavorativo a tempo indeterminato/determinato, ecc.

### **3.3. Accompagnamento (servizi alle persone / servizi alle imprese)**

Nell'ambito di progetti finanziati ad enti erogatori, dall'analisi dell'esperienza pregressa e dalla specifica tipologia dell'azione, si possono evincere alcuni criteri che acquistano un peso determinante nella valutazione:

- competenze maturate dal soggetto proponente;
- modalità di monitoraggio e controllo della qualità delle prestazioni offerte;
- qualità della partnership e delle professionalità coinvolte;
- qualità della proposta (aderenza agli obiettivi e alle priorità trasversali e specifiche identificati nel bando, loro sviluppo migliorativo, chiarezza nella finalizzazione, integrazione tra attività, complessità, innovatività);

- qualità dell'impianto metodologico complessivo e delle singole fasi, che dovranno essere dettagliate in modo chiaro e preciso nella descrizione dei contenuti, della tempistica, dei prodotti;
- economicità.

Nel caso in cui l'intervento faccia riferimento a categorie del disagio sociale, potranno anche essere definite alcune priorità, quali: meritorietà per i progetti che si rivolgono a categorie di particolare svantaggio; grado di adozione di metodologie basate su percorsi integrati e/o personalizzati; grado di coinvolgimento attivo dei soggetti svantaggiati; ecc.

Rimane inteso che, data la particolarità degli interventi, di volta in volta può risultare necessario nella valutazione pesare elementi diversi da quelli qui elencati.

Qualora si riscontri la necessità di selezionare singoli candidati, nell'ambito di azioni di conciliazione dei tempi di lavoro con la vita familiare rivolte ad utenza femminile, sarà necessario prevedere criteri relativi ad aspetti oggettivi del candidato, quali (a titolo esemplificativo) l'età, la condizione lavorativa, il reddito, la condizione familiare, il numero di figli, la distanza dal luogo di lavoro, ecc.

#### **3.4. Azioni di sistema non formative**

Per la selezione di azioni di sistema non formative si rimanda alla normativa in vigore, descritta per sommi capi al punto 2, che regola l'assegnazione tramite appalti pubblici di servizio.